



Sentenza n. 2393/2015 pubbl. il 30/07/2015
RG n.

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daria Sbariscia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di I Grado iscritte ai nn. r.g. [redacted] e [redacted] promosse, la prima, da:

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] A
e dell'avv. [redacted] ([redacted]) A
[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] 21
presso il difensore avv. [redacted]
[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] A
e dell'avv. [redacted] ([redacted])
[redacted] [redacted] ([redacted])
[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

OPPONENTI

contro

[redacted] A (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

OPPOSTA

la seconda, da:

pagina 1 di 9

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8866d - Firmato Da: SBARISCIA DARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 83c07





Sentenza n. 2393/2015 pubbl. il 30/07/2015

RG n. .

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. .
e dell'avv. () A
; ()
N , elettivamente domiciliato in 6
presso il difensore avv

OPPONENTI

contro

SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per la parte opponente:

In via pregiudiziale dichiarare l'inefficacia a favore del sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. e n. 2 RG 2 emesso il 20.01.2012 depositato in cancelleria il 25 gennaio 2012 notificato al sig. oltre i termini della citata norma; condannare altresì la parte opposta al pagamento delle spese processuali.

In via principale e nel merito revocare o comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché il credito è infondato in fatto e in diritto.

Accertare e dichiarare risolto il contratto di locazione finanziaria n. 724565 per furto del bene oggetto della cosa locata;

in via subordinata: decurtare dalla somma di euro 78.000, 00 pari al valore del bene finanziato con gli importi di indennizzo di euro 52.650 già corrisposti alla : s.p.a. dalla compagnia di assicurazione in sede di liquidazione del sinistro, oltre che della somma di euro 1.363,00 già corrisposte dall'opponente a titolo di canone mensile di locazione finanziaria n. 724565, oltre a tutti gli oneri e somme versate e non dovute ed indebitamente corrisposte.

Riconoscere come non dovuti gli interessi moratori di euro 8.448,21 ai sensi degli artt. 1526, 1384 e 1283 c.c.;

pagina 2 di 9

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 886dd - Firmato Da: SBARISCIA DARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 83c07



Sentenza n. 2393/2015 pubbl. il 30/07/2015
RG n.

in via istruttoria si insiste per l'ammissione di CTU contabile.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Per la parte opposta:

Nel merito:

in via principale respingere tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nel presente atto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;

in via subordinata ed in ogni caso nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo le domande formulate dall'opponente, condannare quest'ultimo a pagare in favore della s.p.a. la somma complessiva di euro 28.903,00 oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo;

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e del procedimento monitorio.





Sentenza n. 2393/2015 pubbl. il 30/07/2015

RG n. 1...

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data _____, _____ quale titolare dell'omonima ditta individuale e _____ quale fideiussore, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _____ 2 con il quale il Tribunale di Bologna, su ricorso di _____ s.p.a., aveva ingiunto loro il pagamento di euro 28.903,00 a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. _____ stipulato il 9.10.2008, avente ad oggetto una trattoria agricola di fabbrica Same _____ e caricatore frontale.
2. A fondamento dell'opposizione rilevavano che il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria era stato rubato in data 02.12.2008, che il furto era stato regolarmente denunciato, e che la società di leasing aveva accettato da parte dell'assicurazione una somma a titolo di liquidazione del danno di euro 52.650,00, con una franchigia a suo carico del 25% a pari ad euro 19.500,00 sulla base della polizza assicurativa stipulata con _____ S.p.a. ed allegata al contratto di leasing.
3. Tanto premesso in fatto, gli opposenti lamentavano la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 8 del contratto di locazione finanziaria (avente ad oggetto la previsione di una penale per il caso di risoluzione anticipata del contratto) e quindi eccepivano la nullità della detta clausola per violazione degli art. 33 e 36 del c.d. Codice del Consumo; in secondo luogo, rilevavano la natura traslativa del contratto di leasing, con applicabilità al rapporto del la disciplina di cui agli artt. 526 e 1384 c.c.
4. In subordine, contestavano i conteggi effettuati dalla società opposta, in quanto non avrebbero tenuto conto né della somma già versata dall'utilizzatore a titolo di anticipo né la somma versata a titolo di canone di locazione e nemmeno la somma correttamente dovuta a titolo di corretto indennizzo dalla compagnia assicuratrice. Contestavano l'anatocismo applicato dalla società di leasing nel calcolo degli interessi moratori, in quanto chiesti sulla base di somme già comprensive di interessi; ancora, evidenziavano come, essendo la causa del ritardo nel pagamento a loro non imputabile, perché cagionato dal furto incolpevole del veicolo, non dovessero applicarsi gli interessi moratori.
5. Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Chiariva che successivamente al furto del bene locato il contratto era stato risolto ai sensi della clausola di cui all'art. 8 delle condizioni generali del contratto di leasing, che la società di assicurazione aveva liquidato un importo di euro 52.650,00, inferiore al credito vantato nei confronti

pagina 4 di 9

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 886dd - Firmato Da: SBARISCIA DARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 83c07





Sentenza n. 2393/2015 pubbl. il 30/07/2015
RG n. _____

dell'utilizzatore e del fideiussore, sicché era dovuta la differenza richiesta con il ricorso monitorio.

6. In merito alle contestazioni sollevate da controparte rilevava: in primo luogo la liceità della clausola di cui all'art. 8 delle condizioni generali di contratto, specificatamente approvata dall'opponente, inconferente essendo per contro il richiamo al codice del consumo, data la qualifica di imprenditore individuale del contraente; in secondo luogo la natura finanziaria (e non traslativa) del contratto di leasing, essendo la vita tecnologica del bene oggetto dello stesso pari alla durata del contratto stesso; in terzo luogo l'assenza del lamentato anatocismo, essendo nel caso di specie conteggiati seguendo le indicazioni del CICR del 09.02.2000, art. 3 primo comma.
7. Nel corso dell'udienza del 25.10.2012 si procedeva alla riunione al presente procedimento di quello rubricato al R.G. _____ giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo incardinato precedentemente davanti allo stesso tribunale di Bologna dal solo _____ (_____ in qualità di fideiussore) con il quale aveva, principalmente, eccetto l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificatogli oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c.
8. _____ s.p.a., costituitasi anche nella seconda opposizione, evidenziava che l'eventuale inefficacia del decreto non incideva sul potere del giudice di valutare la domanda contenuta nel ricorso monitorio, da essa riproposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo; rilevava inoltre che l'art. 5 delle condizioni generali relative alla garanzia fideiussoria, avendo natura di garanzia autonoma, non consentiva al garante di sollevare le eccezioni spettanti all'obbligato principale.
9. Le cause, così riunite, successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 VI c.p.c. venivano istruite documentalmente; ritenuta poi la natura documentale delle controversie, entrambe venivano trattenute in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10. In primo luogo va esaminata la questione relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato a _____ che l'opponente assume nella causa n. R.G. _____ essere stato notificato decorso il termine di 60 giorni dalla pronuncia; la circostanza non risulta contestata dalla controparte (risultando peraltro documentalmente provata in atti): ne conseguirà l'inefficacia dell'intimazione e la revoca del provvedimento impugnato nei soli confronti di _____. La domanda proposta da _____ verrà ugualmente esaminata nell'ambito del giudizio introdotto con l'opposizione (cfr. Cass. 67/2002; cfr. anche Cass. sez. I. 30 marzo 1995, n. 3783 e Cass. 8126/2010).

pagina 5 di 9

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA2 Sena#f: 886dd - Firmato Da: SBARISCIA DARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Sena#f: 83cd7





Sentenza n. 2393/2015 pubbl. il 30/07/2015
RG n.

11. Nel merito, e sempre con riferimento alla specifica posizione del fideiussore, correttamente ha rilevato l'autonomia della garanzia fideiussoria assunta da nei confronti della società di leasing; l'art. 5 delle condizioni generali della fideiussione dispone che *'il fideiussore è tenuto a pagare, a semplice richiesta scritta, tutto quanto dovuto a s in dipendenza del contratto, anche in caso di opposizione da parte del Cliente, senza poter opporre le eccezioni eventualmente spettanti al Cliente[...]'*. Pertanto, il fideiussore non è ammesso a sollevare eccezioni spettanti al debitore principale.
12. Va ora esaminata la posizione di , l'utilizzatore del bene oggetto del contratto di leasing. Il decreto ingiuntivo emesso in favore di s.p.a. ha condannato quest'ultimo quale obbligato principale al pagamento della complessiva somma di €. 28.903.00 oltre interessi successivi di mora, di cui euro 20.414,79 a titolo di importo scaduto e non pagato (a titolo di penalità di mora) ed euro 8.488,21 a titolo di interessi moratori convenzionalmente pattuiti al tasso dell'11% al 12.03.2010 (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio), già detratta la somma di euro 52.650,00 corrisposta da i successivamente all'apertura della procedura assicurativa in ragione del furto del veicolo locato (cfr. 7 del fascicolo monitorio).
13. Lamenta l'opponente che l'art. 8 del contratto di locazione finanziaria, il quale statuisce la facoltà per la concedente di richiedere a titolo di penale un importo pari all'ammontare dei canoni periodici non ancora maturati, maggiorato del prezzo pattuito per l'esercizio del diritto di opzione di acquisto, il tutto attualizzato al TUR o equivalente, dedotto quanto il concedente abbia eventualmente conseguito dalla vendita dei beni, avrebbe nauta di clausola vessatoria, la cui nullità conseguirebbe alla violazione della normativa prevista nel Codice del Consumo, segnatamente gli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo. Sul punto deve osservarsi che al contratto in esame non può applicarsi la normativa a tutela del consumatore, giacché pare evidente dalla documentazione allegata agli atti e dalla natura del bene oggetto del contratto (finalizzato all'esercizio dell'attività imprenditoriale) che lo stesso sia stato sottoscritto dal nella sua qualità di imprenditore commerciale (cfr. anche la dichiarazione di natura confessoria contenuta nell denuncia di furto del trattore, sub doc. 6 del fascicolo monitorio). L'onere della prova contraria gravava in capo all'opponente, che non lo ha assolto.
14. In secondo luogo deve pure osservarsi che l'opposizione si rivela parimenti infondata in relazione al secondo motivo di censura e cioè quelloo relativo alla dedotta natura di *leasing* traslativo del contratto in esame, con conseguente applicabilità in via analogica dell'art. 1526

pagina 6 di 9

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 886dd - Firmato Da: SBARISCIA DARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 83c07





Sentenza n. 2393/2015 pubbl. il 30/07/2015 RG n. .

c.c., in virtù del quale l'utilizzatore avrebbe diritto, in seguito alla risoluzione, alla restituzione delle rate riscosse dalla società di *leasing*, salvo il diritto di quest'ultima ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento per l'eventuale danno. Merita richiamare l'orientamento del Tribunale di Bologna sentenza del 26.2.2013, nella quale si precisa: *"Ed invero con il contratto di leasing il concedente acquista il bene su richiesta di un'impresa e lo pone a disposizione di quest'ultima per un periodo di tempo limitato verso il pagamento di un canone destinato a remunerare il capitale impiegato e determinato indipendentemente dal perdurare dell'utilità economica del bene locato; l'interesse del concedente va dunque valutato esclusivamente in rapporto al piano finanziario, mentre l'eventuale valore residuo dei beni locati rileva solo ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore, e la causa del pagamento dei canoni della locazione va ravvisata nel rimborso del finanziamento erogato dal concedente per l'acquisto del bene richiesto dall'utilizzatore; né il canone può essere considerato come corrispettivo dell'acquisto del bene, in quanto per il diritto d'opzione è previsto uno specifico e distinto compenso"*. Tale impostazione ha pure trovato riscontro, sul piano normativo, nella nuova disciplina del contratto di leasing contenuta negli artt.72, 72 quater e 73 della legge fallimentare riformata che ha disciplinato il contratto di leasing pendente al momento del fallimento, disciplina nella quale, è stato osservato *"... il legislatore dimostra di avere abbandonato la tradizionale distinzione tra le due figure di leasing traslativo e di leasing di godimento (così anche Cass. 4862/2010), riconducendo a unità tale tipo di contratto, e costruendo il contratto di leasing come figura di contratto di durata, che ha come unica causa il finanziamento (come dimostrerebbe il meccanismo dell'art. 72 quater, che consente alla società di leasing il recupero di tutto il capitale impiegato, oltre che di trattenere per intero tutti i canoni riscossi, interessi compresi)"* (Trib. Treviso, 6 maggio 2011).

15. In effetti l'art. 72 quater della legge fallimentare, oltre a considerare in maniera unitaria il contratto di *leasing*, senza operare alcun richiamo alle due figure tradizionali, disciplina le modalità con le quali è consentito al curatore di sciogliersi dal contratto medesimo in modo diverso e autonomo rispetto a quanto previsto dall'art. 73 per lo scioglimento dal contratto di vendita con riserva di proprietà nell'ambito del quale si richiama l'art. 1526 c.c. quanto agli effetti della risoluzione. Anche la più recente giurisprudenza di merito ha fatto leva su tali considerazioni per abbandonare la distinzione tradizionale tra *leasing* traslativo e *leasing* finanziario (vedi da ultimo Trib. Udine, 10.2.2012) non soltanto in ambito fallimentare, rilevando come la disciplina pattizia debba prevalere sull'art. 1526 c.c., dettata in tema di





Sentenza n. 2393/2015 pubbl. il 30/07/2015

RG n. ...

vendita con riserva di proprietà, costituendo la locazione finanziaria una distinta tipologia contrattuale caratterizzata dalla causa di finanziamento (Trib. Treviso, 19.1.2012).

16. Con riferimento alle contestazioni in merito alla quantificazione della somma ingiunta (contestazioni che sono state svolte in modo assolutamente generico) si rileva come il contratto di locazione sottoscritto dalle parti all'art. 5 prevede che in caso di perdita o di furto l'utilizzatore si obbliga a pagare a titolo di risarcimento del danno una somma pari alla somma dei canoni a scadere e del prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto attualizzati al TUR o equivalenti, oltre a quanto eventualmente dovuto per canoni scaduti, spese e interessi di mora, con previsione della facoltà da parte del concedente di compensare il debito verso l'utilizzatore con quanto ricavato da eventuali indennizzi assicurativi. Tale clausola contrattuale, sottoscritta dalle parti, è stata correttamente applicata dalla parte opposta, la quale ha calcolato la somma dovuta a titolo di penalità di mora all'epoca del furto (pari ad euro 72.764,79 al 24.12.2008), detratto il valore indennizzato dalla s.p.a. (pari ad euro 52.650,00) aggiungendo la somma di euro 8.488,21 a titolo di interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito dell'11% (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio). Quanto a quest'ultima posta, deve rilevarsi che la debenza degli interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito (ma nei limiti del rispetto del tasso soglia di cui alla legge sull'usura: cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) è pattiziamente prevista all'art. 8 del contratto (con rinvio all'art. 2 per quanto riguarda il tasso convenzionale), ed è conseguenza della risoluzione del contratto di leasing (cfr. doc. I del fascicolo nella opposizione n. 6322/12 R.G.), effettivamente intervenuta in data 30.12.2008, a seguito e per effetto del meccanismo della diffida con termine. Infine, e con riferimento al contestato anatocismo, fermo il richiamo operato dalla società all'art. 3 1° co. c.c. della delibera CICR del 2000 (che dispone: "*nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenza temporali prefefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento*"), va pure richiamato come la somma complessiva per canoni a scadere, per espressa previsione contrattuale, risulta attualizzata, e dunque su tale rata presumibilmente non matura la capitalizzazione.

17. Gli opposenti lamentano, inoltre, una errata quantificazione della somma indennizzata dalla s.p.a., senza però individuare in modo specifico quali elementi del procedimento di

pagina 8 di 9

Firmato Da: TAMASSIA RAMONA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 886dd - Firmato Da: SBARISCIA DARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 83c07





Sentenza n. 2393/2015 pubbl. il 30/07/2015
RG n. ...

liquidazione sarebbero viziati; si lamenta genericamente la detrazione da tale importo della franchigia del 25%, che però è contrattualmente prevista; il valore di liquidazione del bene deve pertanto essere considerato corretto.

18. Il decreto ingiuntivo opposto va dunque confermato nei confronti di ... e revocato nei soli confronti di ...; quest'ultimo va tuttavia condannato al pagamento, nei confronti di ... s.p.a., della complessiva somma di euro 28.903,00, oltre ai successivi interessi convenzionali di mora, calcolati al tasso dell'11%, dal 13.3.2010 al saldo.

19. Le spese di lite, attesa la prevalente soccombenza, vanno poste a carico degli oppositori e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 747/12 emesso dal tribunale di Bologna nei soli confronti di ...;
- Condanna ... al pagamento nei confronti di ... s.p.a., della complessiva somma di euro 28.903,00, oltre ai successivi interessi convenzionali di mora, calcolati al tasso dell'11%, dal 13.3.2010 al saldo;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 747/12 nei confronti di ...;
- Condanna ... e ... al rimborso delle spese del giudizio in favore di ... s.p.a., spese che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre IVA, CPA e contributo forfetario come per legge.

Bologna, 27 luglio 2015

Il Giudice
dott. Daria Sbariscia

